



**Comunicazione ESTI Nr. 2026-0202**  
**20 febbraio 2026**

## **Smantellamento di impianti ad alta tensione e di impianti della rete di distribuzione a bassa tensione**

**Con l'approvazione di un progetto per la sostituzione di un impianto ad alta tensione, di regola viene disciplinato anche lo smantellamento del vecchio impianto. Qualora gli impianti ad alta tensione o gli impianti della rete di distribuzione a bassa tensione vengano smantellati senza essere sostituiti l'ESTI, dopo aver ricevuto la notifica di demolizione, verifica caso per caso se debba essere avviata una procedura di approvazione dei piani e ne informa le parti interessate.**

L'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE; RS 734.25) disciplina la procedura di approvazione dei piani per la costruzione e modifica di impianti ad alta tensione (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. c n. 1 OPIE). Essa si applica integralmente alla costruzione e alla modifica di reti di distribuzione a bassa tensione, nella misura in cui si tratti di impianti situati in zone protette secondo il diritto federale o cantonale. I restanti impianti a bassa tensione vengono approvati dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte in occasione delle ispezioni periodiche. A tal fine, i proprietari degli impianti tengono costantemente aggiornati i piani e la documentazione (art. 1 cpv. 2 OPIE). La procedura di approvazione dei piani per tali impianti rientra nella competenza esclusiva della Confederazione (cfr. art. 1 della Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole [LIE, RS 734.0] e art. 91 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera [Cost., RS 101]).

Lo smantellamento di impianti ad alta tensione esistenti (linee di trasformazione, sottostazioni e simili) è di norma correlato a domande di approvazione per progetti successivi per tali impianti. L'ESTI valuta le nuove costruzioni (ad es. impianti sostitutivi) o le modifiche di impianti soggetti ad approvazione dei piani ai sensi della OPIE, tenendo conto degli aspetti tecnici, della pianificazione del territorio e della legislazione ambientale. L'ESTI decide sui progetti soggetti ad approvazione nell'ambito della propria sfera di competenza mediante decisione di approvazione dei piani. Queste possono essere soggette a condizioni e comprendere anche lo smantellamento a regola d'arte, cosicché non sussiste ulteriore necessità di chiarimento al riguardo. Se necessario, l'ESTI fonda la propria decisione di approvazione dei piani sulle valutazioni di altre autorità specializzate federali o cantonali. Anche nella valutazione dell'eventuale esenzione dall'approvazione dei piani (art. 9a<sup>bis</sup> OPIE) vengono inclusi i possibili lavori di demolizione; che possono essere realizzati senza approvazione dei piani.

Se invece gli impianti ad alta tensione o gli impianti della rete di distribuzione a bassa tensione vengono smantellati senza essere sostituiti l'art. 15 cpv. 2 OPIE concede un'agevolazione rispetto al rigido obbligo di approvazione dei piani per la demolizione; le variazioni che pregiudicano la sicurezza, così come le modifiche delle basi di valutazione, i cambiamenti di proprietà e la demolizione di impianti devono essere notificati all'ESTI (cfr. art. 15 cpv. 2 OPIE). Ciò deve avvenire indicando il rispettivo numero di progetto. Dopo il ricevimento della notifica, l'ESTI decide, sulla base di una valutazione del caso singolo e tenendo conto degli aspetti tecnici della pianificazione del territorio e dell'ambiente, se debba essere emessa una decisione di approvazione dei piani separata per la demolizione, con la quale possono essere ordinati anche eventuali condizioni. Per i lavori di demolizione di impianti in zone protette secondo il diritto federale<sup>1</sup> o cantonale<sup>2</sup>, deve essere comunque avviata una procedura di approvazione dei piani in considerazione dei lavori di costruzione, anche se tali lavori comportano un decongestionamento del territorio e dell'ambiente.

In relazione ai lavori di demolizione di linee aeree, va inoltre considerato in particolare l'art. 68 dell'Ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA, RS 748.131.1). Secondo tale disposizione, gli ostacoli alla navigazione aerea non più necessari devono essere demoliti entro un anno dalla loro messa fuori servizio. Il proprietario deve darne comunicazione scritta all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) o tramite l'interfaccia nazionale di raccolta dei dati.

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI)

Raphael Pampuch, Responsabile del servizio giuridico ESTI  
Walter Hallauer, Responsabile dei progetti ESTI

---

<sup>1</sup> Biotopi di importanza nazionale (art. 18a Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio [LPN; RS 451]), tra cui torbiere alte e intermedie, paludi basse, zone golenali, siti di riproduzione degli anfibi, prati e pascoli secchi; paludi e paesaggi palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale; zone di protezione delle acque sotterranee S1 – S3, Sh, Sm: BLN, ISOS, IVS (Art. 5 und Art. 26 LPN); zone riparie, praterie a carice e paludi, fitocenosi forestali rare, siepi, boschetti in terreni aperti, prati secchi (Art. 18 Abs. 1<sup>bis</sup> LPN); boschi (art. 2 L Fo Legge federale sulle foreste [RS 921.0]); riali, fiumi, laghi; vegetazione riparia come canneti, giuncheti, vegetazioni golenali e altri biocenosi vegetali naturali nella zona ripariale (Art. 21 LPN); bandite federali di caccia (Art. 11 LCP, RS 922.0); riserve per uccelli acquatici e di passo di importanza internazionale o nazionale (Art. 11 LCP); parchi (Art. 23e LPN).

<sup>2</sup> Differenze a livello cantonale.